COMUNE DI FLERO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

Approvato alla delibera di C.C. n. 38 del 26.06.2003
pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.07.2003 al 29.07.2003
esecutivo ai sensi di Legge in data 25.07.2003

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 07.08.2003 al 21.08.2003

Divenuto efficace in data 22.08.2003

Art. 1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nel caso di violazione di norme di regolamenti comunali e ordinanze del sindaco o dei dirigenti/responsabili di servizio del comune, che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n° 267, inserito dall'Art. 16 della L. 16 gennaio 2003 n.3 e del capo I della L. 24 novembre 1981 n° 689.
Ciascun regolamento comunale e ciascuna ordinanza comunale emessi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art. 2 Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco o dei dirigenti/responsabili di servizio del comune sono applicate sulla base dei principi generali previsti nel capo I sez. I della L. 24 novembre 1981 n° 689.
Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n° 267, inserito dall'Art. 16 della L. 16 gennaio 2003 n.3, la sanzione consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00.
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Si intendono conseguentemente modificate in tal senso tutte le norme comunali in vigore che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie con dei limiti edittali inferiori o superiori a quelli sopra indicati.
Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata fra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

Art. 3 Agenti accertatori

Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, provvede in via principale il personale della Polizia Municipale.
Vi provvede altresì il personale incaricato della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Con decreto motivato il sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente dal comune e, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge, guardie volontarie ed agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
I soggetti di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4 Accertamento delle violazioni.

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per i quali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale che deve contenere:

a) indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
b) qualifica, cognome e nome del verbalizzante e sua sottoscrizione;
c) generalità del trasgressore e generalità di colui che era tenuto alla sorveglianza nel caso di minore o incapace
d) generalità degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'Art. 6 della L. 689/81;
e) descrizione succinta del fatto;
f) indicazione delle norme che si ritengono violate;
g) l'avvenuta contestazione o, in mancanza, i motivi che l'hanno resa impossibile;
h) le dichiarazioni della persona a cui viene contestata la violazione;
i) menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione con l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento;
j) indicazione dell'autorità competente a ricevere scritti e documenti difensivi ai sensi dell'Art. 18 della L. 689/81;
k) la sottoscrizione del trasgressore o, in caso di rifiuto, l'annotazione in calce da parte dell'agente accertatore.

Nel caso di accertamenti mediante analisi di campioni si applicano le disposizioni dell'Art. 15 della L. 689/81.
Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni dell'Art. 14 della L. 689/81.

Art. 5 Pagamento in misura ridotta.

E' facoltà del trasgressore effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi e nei termini dell'Art. 16 della L. 689/81.
Non è ammesso il pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore.
Quando dall'infrazione commessa siano derivati danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6 Rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, il comando o ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione, inoltra il rapporto di cui all'Art. 17 della l. 689/81 all'Autorità competente di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto dall'Art. 14 comma terzo, dall'Art. 17 comma quarto, dall'Art. 18 commi primo e secondo, dall'Art. 19 comma secondo e dall'Art. 20 della L. 24 novembre 1981 n° 689, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il dirigente/responsabile di servizio che ha emesso l'ordinanza

violata, ovvero al dirigente/responsabile di servizio cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata o nella cui competenza rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza.
In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco la competenza spetta al segretario comunale.
In ogni caso, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano le violazioni, non potrà essere individuato quale autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia municipale.

Art. 8 Ordinanza ingiunzione.

L'autorità indicata nel precedente Art.7, competente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, vi provvede nei casi previsti nel termine di dodici mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'Art.6.
In ogni casi il provvedimento deve essere adottato entro trentasei mesi dalla data della contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento. Qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.
Qualora uno dei soggetti abilitati faccia pervenire scritti difensivi, il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o di quella di archiviazione, decorre dalla data di deposito degli stessi.
Nel caso in cui con il ricorso, o con separato atto venga chiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, con convocazione formale, entro tre mesi dalla data di deposito o spedizione della richiesta. In tale caso il provvedimento deve essere emesso entro sei mesi dall'ultima audizione effettuata, comunque entro il termine di cui al comma 2.
Le richieste di acquisizione per motivi istruttori di atti, documenti e pareri sospendono il termine del procedimento fermo restando il limite massimo del comma 2.

Art. 9 Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni.

L'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione, come individuata nell'Art.7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata, il pagamento di una somma di denaro determinata entro i limiti definiti dall'Art.2, secondo i criteri previsti dall'Art. 11 della L. 689/81.
La medesima autorità, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni disagiate, può disporre che il pagamento della sanzione avvenga in rate mensili da tre a trenta con il limite minimo di Euro quindici per ogni rata. E' sempre concessa la facoltà dell'interessato di estinguere anticipatamente l'obbligazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del restante ammontare in un'unica soluzione.
Nel caso di richiesta di pagamento rateale, i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino alla notifica dell'atto di diniego o accoglimento dello stesso.
L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale si ritiene in condizioni disagiate quando la sanzione è pari o superiore al 10 % del suo valore Isee.

Art. 10 Sanzioni accessorie.

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, avviene ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 10 Disposizioni finali.

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di servizio che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n.383, devono intendersi abrogate e sostituite in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alla L. 24 novembre 1981 n. 689.